



M a r g h e r i t a H a c k

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

Codice Meccanografico: SAIS044009 – Codice Fiscale: 95140540659

Via M. Galdi, 26 - 84081 Baronissi (SA) Tel. 089/956078 - Tel./Fax 955487

sais044009@pec.istruzione.it - sais044009@istruzione.it

Sito web: www.iismargheritahackbaronissi.edu.it

Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni - Liceo Scientifico- Liceo
Liceo scientifico Scienze Applicate

Allegato 3

Capitolato generale d'oneri

Art. 1 – Normativa di riferimento

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati dal D.M. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche), dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dalle condizioni di seguito specificate.

Art. 2 – Norme specifiche per viaggi di istruzione

L'Agenzia di viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art 9 della C.M n. 291 commi 7 e 10, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV.

Art. 3 – Preventivi e prezzi

I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine del viaggio previsto. L'itinerario dovrà essere esclusivamente quello indicato. Non saranno accettate, in data successiva all'offerta (pena la revoca dell'incarico e restituzione delle somme eventualmente versate come acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia deve, al momento dell'offerta, impegnarsi specificatamente al rispetto di tali condizioni [cfr. nota 1].

Art. 4 - Servizi

In calce ad ogni preventivo l'ADV fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori.

Art. 5. – Inclusione

In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di studenti in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di studenti in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
- agli studenti in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia.



Unione europea
Fondo sociale europeo



Art. 6 – Stipula del contratto

L'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'Istituzione scolastica, avverrà mediante stipula di apposito contratto con l'Agenzia di Viaggi (ADV), contenente tutti gli elementi previsti dagli artt. 33 e ss. del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) e in coerenza con le disposizioni del D.M. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche), nonché con il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Il contratto, sottoscritto dall'ADV e dall'Istituzione nelle persone legalmente autorizzate, costituirà condizione necessaria per l'accesso al Fondo di Garanzia di cui all'art. 47 del D.lgs. 79/2011, a tutela dei viaggiatori nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore. [cfr. nota n. 3].

Art. 7 – Strutture ricettive

La categoria prevista per gli alberghi deve essere di almeno tre stelle, con sistemazione per gli studenti in camere multiple con non più di 4 letti con servizi privati; tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi e nella tabella di valutazione. Eventuali difformità di categoria (di livello inferiore alle tre stelle) vanno specificate nei singoli preventivi, motivando la scelta. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità del gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L'ubicazione dell'albergo dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare.

Art. 8 – Servizi di ristorazione

In relazione ai servizi di 1/2 o pensione completa va indicato se i pasti sono serviti nell'albergo stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini all'hotel); tale condizione deve essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri e la condizione di manutenzione delle strutture devono essere adeguati alla categoria di almeno tre stelle richiesta.

Art. 9 - Trasporti

I viaggi d'istruzione potranno esser effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione dell'entità dei posti, assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio.

Ove siano utilizzati autopullman, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito, inclusi brevi spostamenti serali. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, diario, vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. È richiesta la comunicazione della/e eventuale/i compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata. L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati.

Resta fermo l'obbligo di osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza dei trasporti, inclusi i limiti di guida e riposo degli autisti previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento (CE) n. 561/2006, nonché le disposizioni della Circolare MIUR prot. 674 del 3 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. f-bis, e comma 4 del D.lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 5 del D.L. 127/2025, l'affidamento dei servizi di trasporto deve inoltre valorizzare, nella valutazione delle offerte, gli elementi di sicurezza del trasporto, accessibilità per persone con disabilità e competenze tecniche dei conducenti.

Per l'eventuale uso del treno durante gli spostamenti notturni è richiesta la vettura con compartimento cuccette.



Art. 10 - Gratuità e assicurazioni

Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate in ragione di 1 ogni 15 paganti. Per tutti partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza. Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola. L'agenzia indicherà le condizioni di rinuncia e le eventuali penalità a carico degli studenti nei giorni immediatamente precedenti il viaggio. Tutti i servizi dovranno essere comprensivi di IVA e dei diritti di agenzia, in modo che il prezzo esposto contenga precisamente il totale da pagare.

Art. 11 – Pagamenti e tracciabilità

Il pagamento avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre trenta giorni dal rientro dal viaggio e, comunque, a finanziamento avvenuto nel caso di progetti a finanziamento specifico.

Art. 12 – Documentazione di viaggio

L'ADV rilascerà all'IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio.

L'IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore.

Art. 13 – Verifica requisiti

Questa amministrazione procederà, ai sensi della normativa vigente, alla verifica della regolarità fiscale tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per importi superiori ad € 10.000,00, nonché alla verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante acquisizione del D.U.R.C. online. Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura, con allegata dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari e l'indicazione del conto corrente "dedicato", ai sensi della L. 136/2010, solo a seguito di verifica positiva sia del DURC sia della posizione fiscale. Per quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.lgs. 79/2011 (Codice del turismo).

Art. 14 – Foro competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Salerno.

APPENDICE:

Nota 1 – Art. 40, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) – Revisione del prezzo

La revisione del prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo se espressamente prevista nel contratto, con l'indicazione delle modalità di calcolo, e può avvenire esclusivamente in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti) o del tasso di cambio applicato.

L'aumento del prezzo non può in alcun caso superare l'8% del prezzo originario del pacchetto.

Se l'aumento dovesse superare tale percentuale, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza penali, con rimborso integrale delle somme già versate.



In ogni caso, il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni precedenti la partenza.

Nota 2 – Artt. 34-36, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) – Elementi del contratto di pacchetto turistico

Il contratto di pacchetto turistico deve contenere in forma chiara e precisa almeno i seguenti elementi:

Identificazione delle parti

- Dati completi dell'organizzatore e/o del venditore: ragione sociale, sede legale, estremi di iscrizione e autorizzazione amministrativa, codice fiscale e partita IVA, contatti telefonici ed e-mail (inclusa PEC).
- Dati del viaggiatore/contraente principale e, se diverso, dei beneficiari del pacchetto.
- Contatti di emergenza del viaggiatore e dell'organizzatore/venditore.

Caratteristiche principali del pacchetto

- Destinazione del viaggio o dei soggiorni successivi.
- Durata complessiva del pacchetto, date di inizio e di fine, con eventuali soggiorni frazionati e relative date.
- Itinerario, visite, escursioni, attività culturali e altri servizi turistici inclusi.
- Mezzi di trasporto previsti (tipologia, categoria, standard di servizio), con luogo e data/ora di partenza e ritorno, tipo di posto assegnato.
- Strutture ricettive: ubicazione, categoria turistica, livello, principali caratteristiche, eventuale idoneità all'accoglienza di persone con disabilità.
- Pasti inclusi (mezza pensione, pensione completa, all inclusive, ecc.).
- Eventuali servizi aggiuntivi acquistabili, con indicazione del prezzo e delle condizioni.

Prezzo e condizioni economiche

- Prezzo complessivo del pacchetto comprensivo di tasse, imposte e diritti.
- Modalità di pagamento: acconto iniziale (non superiore al 25-30%) e scadenze per il saldo.
- Condizioni di revisione del prezzo e limiti di aumento consentiti (art. 40 Codice del turismo: max 8%).
- Eventuali tasse e oneri aggiuntivi non inclusi (es. tasse di soggiorno, diritti aeroportuali se non compresi).

Condizioni contrattuali

- Condizioni di recesso del viaggiatore e relative penali (art. 41).
- Condizioni di annullamento da parte dell'organizzatore, inclusi i termini per informare il viaggiatore in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
- Possibilità di cessione del contratto a un terzo e relative condizioni (art. 38).
- Modalità di modifica unilaterale da parte dell'organizzatore e diritto del viaggiatore di accettare o recedere (art. 39).

Garanzie e coperture assicurative

- Copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile dell'organizzatore/venditore.
- Eventuali polizze integrative per i viaggiatori (annullamento, spese mediche, bagaglio, ecc.), con condizioni e massimali.
- Riferimenti alla garanzia prevista dall'art. 47 Codice del turismo (fondo, assicurazione o sistema equivalente), che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento.

Informazioni sui reclami e sulle tutele

- Modalità di presentazione di reclami e termine entro cui devono essere formulati.
- Indicazione dell'autorità competente per la risoluzione delle controversie.
- Possibilità di ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR/ODR).

Informazioni precontrattuali obbligatorie



Unione europea
Fondo sociale europeo



- Richiamo all'informativa standard europea sui diritti del viaggiatore prevista dalla Direttiva UE 2015/2302.
- Indicazione dei principali diritti riconosciuti al viaggiatore: diritto a ricevere tutte le informazioni essenziali prima della conclusione del contratto, diritto alla sostituzione del viaggiatore, responsabilità esclusiva dell'organizzatore per la corretta esecuzione dei servizi compresi, diritto a ricevere assistenza in caso di difficoltà.
- Modalità di presentazione di reclami e termine entro cui devono essere comunicati eventuali inadempimenti;
- Informazioni precontrattuali e diritti del viaggiatore, come previsti dagli artt. 33 e ss. del Codice del turismo e dalla Direttiva UE 2015/2302.

Nota 3 – Art. 47, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) – Fondo di Garanzia

Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici sono obbligati a garantire i viaggiatori contro il rischio di **insolvenza o fallimento**.

La garanzia deve assicurare:

- il **rimborso integrale delle somme versate** dal viaggiatore per i servizi acquistati e non usufruiti;
- il **rientro immediato** dei viaggiatori in caso di viaggi all'estero, qualora l'organizzatore o il venditore si trovino nell'impossibilità di adempiere;
- la disponibilità di adeguate risorse economiche anche in caso di emergenze che comportino il rientro anticipato dei viaggiatori.

La copertura può essere prestata tramite:

- **fondi di garanzia** istituiti a livello nazionale o regionale;
- **polizze assicurative** stipulate dall'organizzatore/venditore;
- altri **sistemi equivalenti** di protezione, purché conformi a quanto previsto dal Codice del turismo.

Il viaggiatore ha diritto di rivolgersi direttamente al soggetto garante (fondo o compagnia assicurativa) per far valere le proprie pretese.

Le modalità di attivazione della garanzia e i riferimenti del soggetto garante devono essere indicati chiaramente nel **contratto di viaggio** e nei documenti forniti al viaggiatore prima della partenza.